



**II TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**

**SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice [REDACTED]  
[REDACTED] letti gli atti del procedimento iscritto al n. 2424/2015 R.G.

promosso da

[REDACTED] s.p.a. con sede in [REDACTED] alla via [REDACTED]  
rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano e Giovanni Turchetto;

*ricorrente*

contro

**la Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo - società cooperativa a  
responsabilità limitata, con sede legale [REDACTED]**

*resistente*

letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede, pronuncia la seguente

**ORDINANZA.**

Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente esponeva di aver intrattenuto con la BCC Toniolo un rapporto di conto corrente ordinario recante il numero [REDACTED] dal 31.3.1999 al 31.12.2004 ed un rapporto di conto corrente anticipi su fatture recante il numero [REDACTED] dal 13.9.1999 al 31.12.2004. Ritenendo che l'istituto di credito avesse gestito i predetti rapporti in violazione della normativa bancaria, avendo applicato tassi di interesse in misura ultralegale, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, valute difformi da quelle reali, oltre che spese non concordate, chiedeva, previo accertamento dell'invalidità dei contratti, la condanna della società convenuta alla restituzione delle somme da questa indebitamente percepite, pari ad euro 45.672,13 o alla minore o maggiore somma da accertarsi in corso di

giudizio. Il tutto con ulteriore condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Si costituiva la banca convenuta, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito relativa a tutte le operazioni compiute e/o annotate dalla data di costituzione del rapporto, fino al 6 Febbraio 2004, *“ovvero per tutti i pagamenti effettuati nel decennio antecedente la richiesta di documenti pervenuta il 6 febbraio 2014”*. Esponeva a tal fine che dal conto anticipi su fatture stipulato con la controparte sarebbe insorto un rapporto di credito bancario *“a breve termine”*, per effetto del quale, in conseguenza di ciascun incasso da parte del terzo o per effetto di ciascun addebito sul conto corrente, si sarebbe determinata la chiusura di ogni singola operazione.

In ragione della natura solutoria di tali pagamenti, la convenuta rappresentava che il termine di prescrizione relativo alla domanda di ripetizione dell'indebito non è iniziato a decorrere dalla data di estinzione del conto anticipi, ma da quella di ciascun singolo pagamento.

Nel merito contestava le ulteriori doglianze formulate dal ricorrente, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.

La causa veniva istruita a mezzo di una consulenza contabile d'ufficio e quindi veniva posta in decisione.

La domanda risulta fondata nei termini appresso indicati e merita accoglimento.

Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità dei contratti in parola per vizi di forma.

Oltre ad essere pacifico tra le parti che i rapporti bancari in parola hanno avuto esecuzione nel tempo, la convenuta ha anche depositato copie dei contratti stessi, recanti le sottoscrizioni della società ricorrente. Le riferite circostanze consentono di ritenere i contratti pienamente validi, benché privi della firma del legale rappresentante della banca (Cass. 14243/2018: *i contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la*

*sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza).*

Sempre in via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, essendo documentata - oltre che non contestata - l'esistenza di un conto anticipi, aperto in favore della ricorrente e recante una disponibilità pari ad oltre 150.000 euro. Sul punto si richiama l'insegnamento della Corte regolatrice, la quale ha affermato che, in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio e non meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccettiva dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 2660/2019). Nel caso di specie, come osservato, risulta incontestata, oltre che documentata l'apertura di un conto anticipi.

Si aggiunga che, secondo un condivisibile indirizzo interpretativo, le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, ove vengono annotati in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" gli esiti positivi della riscossione dei crediti. Il rapporto tra

banca e cliente viene, quindi, rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso (Cass. 6575/2018<sup>1</sup>, nonché tribunale di Reggio Emilia n. 1289 del 16.10.2015, così massimata: *le operazioni sul conto anticipi non hanno rilevanza giuridica ma solo contabile per il fatto che sempre e comunque le relative somme sono state fatte affluire sul conto operativo: infatti, il medesimo conto non può, fisiologicamente, presentare saldi disponibili per il cliente con la conseguenza che anche l'eventuale saldo a favore del correntista calcolato sulle poste ivi indicate (con riferimento cioè agli interessi passivi applicati) costituisce posta creditoria attinente esclusivamente al conto corrente operativo che, proprio in virtù del rapporto di dipendenza giuridica che lo lega al conto, naturalmente influenzerà il trattamento giuridico riservato all'altro, anche per quanto attiene alla esigibilità delle somme ai fini prescrizionali. Da ciò consegue che l'eccezione di prescrizione, per quanto puntualmente sollevata dalla banca, non potrà trovare accoglimento).*

Ritenuta, dunque, la natura ripristinatoria dei pagamenti effettuati dalla ricorrente nel corso del rapporto bancario derivante dal conto anticipi, il termine di prescrizione relativo alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito non potrà che decorrere dalla data di chiusura del conto corrente (e dunque dal 31.12.2004). Considerati, tuttavia, gli effetti interruttivi della prescrizione determinati dalla diffida del 6.2.2014, la riferita eccezione sollevata dalla resistente andrà rigettata.

Parimenti infondata risulta l'eccezione di parte resistente in ordine all'intervenuta tacita accettazione, da parte della società correntista, del contenuto

---

<sup>1</sup> Cass. 6575/2018: «*I conti in questione, infatti, non sono normalmente operativi, ma rappresentano un mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente. Su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in "avere" una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante (in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli): attraverso l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. Ne consegue che (quantomeno sino alla data di definitiva chiusura, ove questa intervenga prima della dichiarazione di fallimento) il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto e che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie».*

degli estratti conto periodicamente inviati dalla banca. L'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude, infatti, solo la possibilità di contestare la conformità delle singole annotazioni rispetto ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti indicati nell'estratto conto, ma non impedisce al correntista di contestare la validità o l'efficacia dei rapporti obbligatori stessi e cioè le ragioni sostanziali attinenti alla legittimità del titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. 30000/2018, Cass. 23421/2016, Cass. 11626/2011).

Passando all'esame delle ulteriori violazioni indicate in ricorso, la consulenza contabile espletata in corso di giudizio - condivisibile, in quanto immune da evidenti vizi di ordine logico - ha consentito di verificare che nel corso dei predetti rapporti bancari non sono stati applicati - né tantomeno pattuiti - interessi e spese oltre la soglia di usura, né commissioni di massimo scoperto (eccezion fatta per una commissione di 2,46 euro nel II trimestre del 2017). alcuna violazione delle condizioni di contratto risulta inoltre riscontrata in ordine all'applicazione della valute.

Di contro, ai fini della capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca, ritiene questo tribunale di dover dare continuità a quell'orientamento secondo il quale la comunicazione di adeguamento dei contratti alla delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 sarebbe di per sé inidonea a render valida la pattuizione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori. Secondo quest'interpretazione, infatti, non vi sarebbe necessità di pattuizione per iscritto della clausola che stabilisce la periodicità della capitalizzazione degli interessi con condizione di reciprocità, soltanto laddove questa sia ritenuta migliorativa delle precedenti condizioni contrattuali. Detta circostanza, tuttavia, non è ravvisabile nel caso in cui la clausola che prevede la produzione di interessi anatocistici è stata stipulata prima della delibera C.I.C.R. del 9/2/2000, poiché - come affermato dalla Corte regolatrice con sentenza n. 2374 del 1999, e poi con pronuncia delle Sezioni Unite n. 21095/2004 - la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente in quanto fondata su un uso

meramente negoziale, si pone in contrasto insanabile con il disposto dell'art. 1283 c.c. (Cass. S.U. 24418/2010: *dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna*).

Ne consegue che se la clausola che prevede la capitalizzazione di interessi su interessi passivi stipulata anteriormente alla delibera C.I.C.R. del 2000 senza pari periodicità di calcolo tra cliente e banca è nulla, allora la modificazione operata mediante comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale si risolve indubbiamente in una modifica "*in peius*" per il correntista, poiché consentirebbe di continuare ad applicare nei suoi confronti una capitalizzazione di interessi anatocistici passivi (sia pure con la medesima periodicità di quelli attivi) a fronte dell'assenza di qualsiasi capitalizzazione per il passato, determinata dalla riferita nullità. In altri termini, se è illecita la capitalizzazione trimestrale, altrettanto lo è quella annuale, dato che la nullità deriva dall'applicazione, a monte, di un anatocismo fondato su un uso negoziale, in contrasto dunque con l'art. 1283 c.c..

Pertanto la comunicazione di adeguamento alla delibera C.I.C.R. in Gazzetta Ufficiale costituisce una condizione necessaria per il rispetto della normativa sopraggiunta nel 2000, ma non sufficiente, occorrendo, altresì, una nuova stipulazione per iscritto tra le parti della clausola che prevede la produzione di interessi su interessi e con l'identica periodicità (tribunale di Napoli n. 1924/2017, tribunale di Salerno n. 6/2020). Non risulta, inoltre, provato che la banca abbia dato comunicazione alla società correntista, entro il 31.12.2000, dell'intervenuta modifica delle predette condizioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma della delibera c.i.c.r. del 9.2.2000.

Sulla base delle riferite coordinate interpretative deve ritenersi illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi in danno della ricorrente, la quale avrà dunque diritto di ripetere le somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito,

pari ad € 57.476,57 - secondo la liquidazione fatta dal c.t.u. -, comprensive degli interessi legali maturati fino alla proposizione del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte convenuta, la quale le corrisponderà in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso, condanna la Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo - società cooperativa a responsabilità limitata a corrispondere alla [REDACTED] l'importo pari ad € 57.476,57, oltre i relativi interessi legali indicati in motivazione; condanna, inoltre, la banca convenuta al pagamento, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € [REDACTED] oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie secondo legge; pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.

Così deciso in Caltanissetta, il 25 aprile 2021.

IL GIUDICE

- [REDACTED] -